



QUESTURA DI FERMO

Divisione Amministrativa e Sociale
ammin.quest.fm@pecps.poliziadistato.it

proto. PAS nr. 79 /19

Fermo il 06/03/2019

Oggetto: TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI prevista dall'art. 110 R.D. 18.6.1931 n. 773 ed art. 195 R.D. 6.5.1940 n. 635.-

SIG. PREFETTO
SIGG. SINDACI

FERMO
LORO SEDI

e, per quanto di competenza

SIGG. COMANDANTI COMPAGNIE CARABINIERI
SIG. COMANDANTE COMPAGNIA GUARDIA FINANZA

FERMO - MONTEGIORGIO
FERMO

e, per conoscenza

SIG. COMANDANTE PROV/LE CARABINIERI
SIG. COMANDANTE PROV/LE GUARDIA DI FINANZA

FERMO
FERMO

ALLA CONFESERCENTI
ALLA CONFCOMMERCIO

ASCOLI PICENO e FERMO
FERMO

A seguito dell'istituzione della Questura di Fermo, il Questore di Fermo ha emesso in data odierna la tabella dei giochi proibiti allegata alla presente, che sostituisce la precedente emessa dal Questore di Ascoli Piceno in data 10/07/2017.

In tale atto sono stati elencati i giochi delle carte, biliardo ed altro tipo vietati nel pubblico interesse, inoltre è stato ribadito che sono vietati tutti i giochi d'azzardo e le scommesse ed infine, per la tutela dei minori, oltre a quanto previsto dall'art. 110 comma 8 TULPS, è stata vietata l'installazione negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 TULPS di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo che contengano scene particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Nella stessa tabella sono altresì stati riportati i riferimenti normativi relativi agli apparecchi per il gioco d'azzardo vietati ai sensi dell'art. 110, 4° e 5° comma R.D. 773/1931 ed agli apparecchi leciti ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7, R.D. 773/1931.

I sigg. Sindaci sono pregati di voler disporre la notifica con la massima urgenza, a mezzo di consegna di copia, della predetta tabella a tutti i titolari di autorizzazione comunale, di cui agli artt. 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S., nell'ambito dei rispettivi Comuni, raccomandando ai titolari degli esercizi **l'esposizione integrale della tabella all'interno dei locali** .-



d'Ordine del Questore
*p. IL DIRIGENTE P.A.S.I.
(VARRASSO)



QUESTURA DI FERMO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

VISTI gli artt. 110 del T.U. delle leggi di P.S. R.D. 18.6.1931 N. 773 e 195 del Regolamento del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTE le circolari 557/B.720.12001(1) datate 15.2.2001 e 557/A/223.420.1 del 5.12.2003 del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S.;

In tutte le sale da biliardo o da gioco e in tutti gli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco lecito o all'installazione di apparecchi o congegni da gioco della Provincia di Fermo, a tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, del pubblico interesse ed al fine di preservare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono **VIETATI** i seguenti giochi:

A) GIOCHI DELLE CARTE

BACCARAT
BASETTA
BERLINA
BESTIA
BIRIBIZZO
BRISCOLA FRANCESE
CAMUFFO
CARATELL
CHEMIN DE FER
COCCO
COCINCINA
CUCU'
MERCANTE IN FIERA
NASO
NOVE
PASSA A MANCA DIECI
PITOCCHIETTO
PIATTELLO
PASSATELLA
PONSETTE
PRIMIERA SEMPLICE
UNDICI E MEZZO
POKER

ECARTE'
ERBETTE
FARAONE
ELUSSATA
GOFFETTO
GOFFO
LAQUINE'
LANZICHENETTO
LAUSQUENET
MACAO O NOVE
MAUS O BESTIA
MAZZETTI
ROVERSINO
SETTE E MEZZO
TAMPO
TERZIGLIO
TIRATE TRE CARTE
TRENTA
TRENTACINQUE
TRENTUNO
TURCHINELLO
QUINDICI
QUINTIGLIA

B) BIGLIARDO

BANCO
BATTIFONDO
BIGLIARDINO AUTOMATICO
BIGLIARDINO FRANCESE
BIGLIARDINO INGLESE
SLOT MACHINE
CAPPOTTA COLLE COCCETTE
CASSA TRENTUNO
CASSETTA O CARRATELLA
CAVATINO
GIARDINETTO
BIGLIARDINO ITALIANO
ALLA TROTTOLA
BEB SPRING POCHET
BIANCA E NERA
CAMPANELLO
ROSSA E NERA
MACAO COL BIGLIARDO
NOVE E MACAO
ROSSA E BIANCA
VENTIQUATTRO PALLINE
TRUCCO INGLESE

C) ALTRI GIOCHI

AEROPLANO
ALLEANZA
BACHET BAL
BIANCA O BELLA BIANCA
BIANCA O BELLA BIRINCA
BILL-BALL
BAULE
BOUCHETTE
CAROSELLO
CAVALLINO
CITTÀ DI MILANO
LA ROULETTE
LOTTERIA MERCANTILE
MORRA
PASSATELLA
PELOTA O PASSA BASSA
PICCOLO CORRIDORE
SFERA GIRANTE
TENNIS BALL
PISTOLA ARIA COMPRESSA
CON DISCO GIREVOLE
TENNES BALL

DADI
FIERA
FOOT-BALL-STAR
GARE MOTONAUTICHE
GIBELLINO
GIOCO DEI CAVALLI
GIOCO DELLE 3 CARTE
GIOCO DELLE 24 CARTE
GIOCO DELLE 3 TAVOLETTE
GIOCO DEI 3 PORTAFOGLI
IL FANTINO
TESTA O CROCE
TIRO AL BIANCO
TIRO ELETTRICO
TOCCO
TOMBOLA
TORNELLO
TORRETTA
TRENO LAMPO
VIROTTA

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati all'art. 110 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 impone le prescrizioni sui parametri numerici degli apparecchi di cui al comma 6 lettera a) e b), in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dei Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 27.10.2003 e del 18.01.2007, relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S.
- All'interno delle sale BINGO gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati rispetto a quelli ove si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno dell'esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. unitamente ad apparecchi di tipologia diversa, i primi devono essere sempre collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. , in presenza di offerta differenziata di gioco, non possono essere superiori al doppio del numero di apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.
- Gli orari di esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. sono disciplinati dai comuni dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale gioco o scommesse o esercizi pubblici o commerciali ove si svolge l'attività di gioco.

PRESCRIZIONI GENERALI

- **La presente tabella deve essere esposta, in luogo visibile alla clientela**, nelle sale biliardo e da gioco ed in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' vietato organizzare e gestire attività di scommesse, se non nei casi espressamente autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S., nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti non autorizzati all'esercizio di gioco a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Marche nr.3 del 07/02/2017 *"Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network"*, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco che prevedano vincite di denaro.
- Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale nr. 3/2017 i gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco materiale informativo, anche predisposto dalla A.S.L., diretto ad evidenziare il fenomeno del G.A.P., i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati dedicati.
- E' fatto obbligo di riportare su schedine e tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110 del comma 6 lettera a) del TULPS, ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita di denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, questi ultimi dovranno recare le indicazioni per consultare le note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionale A.A.M.S., dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).
- Ai sensi della Legge 189/2012 in materia di "ludopatia" e a protezione dei minori, è **VIETATO ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., mentre l'uso di altre tipologie di apparecchi è VIETATO ai minori di anni 16**; a tale proposito e allo scopo di osservare tutte le disposizioni della presente tabella, gli esercenti hanno l'obbligo di accertare l'età dei giocatori mediante l'esibizione di un documento di identità e di monitorare l'efficacia del sopra citato divieto.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che comunque possa creare forme di imitazione diseducativa nei minori.
- E' fatto obbligo di rispettare le fasce orarie disposte dai Comuni all'esercizio al gioco.
- E' vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle ore destinate al gioco con vincita di denaro all'interno delle sale BINGO, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera f) del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22/01/2010, in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., e in tutti gli esercizi in cui si esercita l'attività di scommesse su eventi sportivi o altro.
- Allo scopo di prevenire e contrastare gli effetti patologici dei giochi, anche se leciti, che rientrino comunque nella categoria di quelli in cui la vincita è legata a qualsiasi forma di alea o rischio, si richiamano i principi e l'applicazione della normativa vigente.

SANZIONI

Nel caso di gioco d'azzardo si applicano le sanzioni previste dagli artt. 718-723 del Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S.

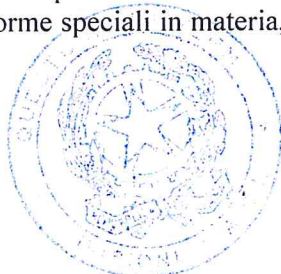
Il titolare dell'esercizio che, all'interno dei propri locali (sale biliardo o da gioco o altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera il gioco d'azzardo, vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del Codice Penale.

La mancata esposizione della presente tabella è punita con la sanzione prevista dall'art. 221 del T.U.L.P.S.

Si richiamano, altresì, le sanzioni previste, in tema di contrasto alla ludopatia, dal Decreto legge nr. 158/2012 convertito con modifiche, dalla Legge 189/2012 e dalla legge Regionale nr. 3/2017.

La presente tabella, è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti e dovrà essere vidimata, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., dall'Autorità Comunale competente per il rilascio della licenza. Ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o dalle norme speciali in materia, sarà punita ai sensi dell'art. 9, 17 e 17 bis. comma 2 del T.U.L.P.S.

Fermo, 06/03/2019



Il Questore
(Soricelli)